

(N. 888)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VII Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati
nella seduta del 24 febbraio 1950 (V. Stampato N. 1043)*

presentato dal Ministro dei lavori pubblici
(TUPINI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia
(GRASSI)

col Ministro dell'Interno
(SCELBA)

col Ministro del Tesoro
(PELLA)

col Ministro della Pubblica istruzione
(GONELLA)

col Ministro *ad interim* dell'Industria e Commercio
(BERTONE)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale
(FANFANI)

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 27 FEBBRAIO 1950

Modifiche al regio decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2180, relativo a provvedimenti per la dichiarazione di pubblica utilità delle espropriazioni per la costruzione di nuovi alberghi e per l'ampliamento di quelli esistenti.

DISEGNO DI LEGGE

—

Articolo unico.

Gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2180, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 475, sono sostituiti dai seguenti:

« *Art. 1.* — Le opere occorrenti per la costruzione di nuovi alberghi, per l'ampliamento e la trasformazione di quelli esistenti nei comuni riconosciuti di particolare interesse turistico dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Commissariato per il turismo — sono dichiarate di pubblica utilità con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i lavori pubblici.

« La dichiarazione di pubblica utilità avviene in base ai piani di massima ».

« *Art. 2.* — Su richiesta del Commissariato per il turismo, i comuni o gli enti interessati provvedono, in base ai piani di massima, alla compilazione dei piani particolareggiati di esecuzione.

« Tali piani sono approvati con decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa col Com-

missario del turismo, previo parere di una Commissione composta:

1° del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

2° di un consigliere di Stato designato dal presidente del Consiglio di Stato;

3° del direttore generale del turismo;

4° del direttore generale dell'urbanistica e delle opere igieniche e di un presidente di Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

5° di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, grazia e giustizia, tesoro, pubblica istruzione e industria e commercio;

6° di due rappresentanti degli albergatori designati dalle Organizzazioni più rappresentative a carattere nazionale ed in mancanza dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

7° del presidente del Comitato per i contributi turistici;

8° del presidente della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico;

9° di un rappresentante dell'E.N.I.T. ».

p. Il Presidente della Camera dei deputati

MARTINO.